



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IZZI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARSEGLIA	GIOVANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAFFEY	MARIA TERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 194/11 depositato il 13/01/2011
- avverso la sentenza n° 113/18/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 08/IT/022158/000/P001 REGISTRO 2008

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 194/11

UDIENZA DEL

11/06/2012

ore 15:00

SENTENZA

N°

73/13/12

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4/07/12

Il Segretario

ARMANDO ANTONI

[Signature]

R.G.A. n. 194/11

Parti:

A [REDACTED], elettivamente domiciliata a Milano, Via [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. G. [REDACTED] che la rappresenta e difende come
da delega in atti.

APPELLANTE

C/

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

APPELLATA

Oggetto: sentenza impugnata n. 113/18/10 del 21.12.09/13.5.10 resa dalla CTP di
Milano; atto originario avviso di liquidazione n. 081T022158000P001 Donazioni 2008
sanzioni.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'agenzia delle entrate, a seguito della registrazione dell'atto di costituzione di trust, emetteva avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di donazione sul valore dei beni costituiti in trust, applicando l'aliquota dell'8% ex art. 2, comma 49, del D.L. 262/06, convertito in legge n. 286/06 ed ammontante ad € 23.044,16.

Proponeva ricorso la contribuente eccependo l'eccesso di potere con violazione dell'art. 2, commi 47 e 49 del DPR n. 131/86; l'inesistenza dei presupposti per la tassazione dell'atto impugnato; erroneo calcolo delle aliquote a seguito dell'omesso riconoscimento delle franchigie; erronea determinazione della base imponibile e carenza di motivazione.

Si costituiva l'Agenzia delle entrate che contestando quanto dedotto dalla ricorrente, ne chiedeva il rigetto.

La CTP di Milano respingeva il ricorso e compensava le spese.

Avverso questa sentenza propone appello la contribuente eccependo che l'imposta di donazione richiesta non aveva tenuto conto delle franchigie vigenti, pari ad €

1.000.000,00 nel caso i beneficiari fossero coniugi o parenti in linea retta, mentre il valore del bene, pari ad € 288.000,00, avrebbero comportato l'annullamento della pretesa erariale e, ammessa, per ipotesi, la tassazione prevista dalle Circolari n. 47/E del 2007 e n. 3/E del 2008, il risultato sarebbe stato che nessuna imposizione poteva essere richiesta poiché il risultato si sarebbe automaticamente annullato in ragione dell'applicazione delle franchigie.

L'appellante, poi, precisava che il trust è rapporto giuridico in forza del quale un soggetto – trustee – diventa titolare di uno o più patrimoni separati dal proprio patrimonio personale.

In breve, nel trust, l'effetto diretto dell'atto negoziale è la separazione di patrimoni in capo al medesimo soggetto.

La natura diversa del trust rispetto ad enti era confermata dal TUIR all'art. 73,c.1, lett.b) e c) che distingue, tra i soggetti passivi, il negozio di trust da diverse tipologie di enti.

Di conseguenza la sentenza opposta la quale aveva stabilito che la segregazione patrimoniale implicava un trasferimento, era errata poiché il concetto di segregazione, oltre che essere diverso da quello del trasferimento, non implica il trasferimento viepiù allorquando "trasferente" e "trasferitario" coincidono con la medesima persona.

Il vincolo di destinazione, poi, costituiva una segregazione patrimoniale nell'ambito di titolarità del Trustee e ciò non può essere confuso con il negozio di vincolo di destinazione.

Il trust, ancora, non movimentava ricchezza ma creava una massa patrimoniale distinta e separata dall'intestatario che, talvolta, può comportare il trasferimento del bene – TRUST TRASLATIVO, o no ed allora si è in presenza di un TRUST AUTO-ISTITUITO o, infine, TRUST AUTO-DICHIARATO.

Mancava, nella specie, l'arricchimento conseguente al principio impositivo.

Il trust, poi, non essendo un negozio con vincolo di destinazione, non era elencato nell'art. 2, cc 47 e 49 D.L. n. 262/06.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi d'impugnazione.

Precisava che l'art. 2, comma 47, D.L. 262/06 aveva reintrodotta l'imposta di successione e donazioni estendendo l'ambito applicativo alla costituzione di vincoli di destinazione.

Precisava che la Circolare n. 3/08 stabiliva che la costituzione di beni in trust rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.

Avendo il patrimonio del trust una specifica autonomia giuridica, anche nel trust auto-dichiarato, come nella specie, in cui il settlor – disponente - assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, anche in mancanza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni.

Era l'unicità della causa del trust che comportava la tassazione; nel caso di specie, il rapporto di parentela tra disponente e beneficiario non esisteva poiché vi era coincidenza tra i due soggetti, di conseguenza non poteva individuarsi un grado di parentela tra un soggetto e se stesso.

L'aliquota dell'8% era, pertanto, legittima.

Contestava, poi, la circostanza che la base imponibile sarebbe risultata pari a zero in conseguenza delle detrazioni poiché il trustee ha l'onere di trasferire al beneficiario i beni ricevuti.

All'udienza del 14.5.2012, la Commissione, preso atto che il difensore dell'appellante ha chiesto un rinvio per motivi di salute, ha rinviato la causa all'odierna udienza.

La vertenza viene discussa in pubblica udienza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questa Commissione respinge l'eccezione d'inammissibilità dell'appello svolta dall'Agenzia.

Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.Lgs n. 546/92, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, di contro, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice di appello.

L'art. 53 del citato D.Lgs, ancora, dispone che i motivi di appello possono essere desunti dall'intero atto d'impugnazione considerato nel suo complesso (Cft Cass. n. 1224/07; n. 17960/07 e n. 1574/05).

L'appello della contribuente merita accoglimento.

Osserva questa Commissione che nell'introdurre l'imposta sulle donazioni e successioni, l'art. 2 del D.L. n. 262/06, ha compreso gli atti di "costituzioni di vincoli di destinazione" i quali, occorre precisare, non determinano alcun trasferimento patrimoniale né, tampoco, alcun arricchimento per chicchessia.

La ratio della legge sulle donazioni è quella di tassare l'incremento patrimoniale del soggetto beneficiario requisito, quest'ultimo, che non sussiste, obbligatoriamente, nell'ipotesi di trasferimento di beni o diritti non sorretti dallo spirito di liberalità.

E tale spirito manca nel caso di costituzione di vincolo di destinazione il quale non comporta arricchimento o mutamento patrimoniale.

La destinazione dei beni ad uno scopo determina dei vincoli su una parte o su tutto il patrimonio di un soggetto che impedisce il trasferimento o può determinare una strumentalità per una fattispecie prevista dal soggetto che attua tale destinazione.

A parere di questa Commissione, poi, i vincoli di destinazione ed i trust sono istituti diversi e non appare lecito considerare i trust come una particolare specificazione dei primi poiché, ai fini della tassazione, rilevano gli effetti che il trust produce.

Nella presente fattispecie, l'appellante costituiva in trust, denominato "Trust [redacted]", di cui si nominava trustee, dei propri beni immobili al fine di rafforzare la generica garanzia già prestata a favore di alcuni istituti bancari, quale fideiussore della Società [redacted] srl in liq.ne.

Al raggiungimento dello scopo principale del Trust, il fondo in Trust, eventualmente residuo, era destinato al soddisfacimento dei bisogni ed esigenze della famiglia della disponente.

Al termine del Trust, poi, beneficiario finale del Fondo residuo sarebbe stata la disponente, se in vita, diversamente i suoi legittimi eredi.

Si può rilevare dal Trust che la disponente non ha beneficiato di alcun arricchimento mentre il presupposto dell'attuale imposta sulle donazioni è il concetto della liberalità che non ha animato l'appellante: la segregazione dei beni era esclusivamente sottesa alla prestazione di una garanzia e non configura alcuna capacità contributiva nei confronti del trustee e, sotto il profilo temporale, ammesso che ricorrano i presupposti della tassazione, il momento impositivo sarebbe stato quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, e non quello del trasferimento del disponente al trustee.

Di conseguenza l'imposta sulle donazioni non poteva essere applicata poiché mancavano i principi del trasferimento della ricchezza a titolo di liberalità e dell'arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta.

Per concludere, osserva questa Commissione che, nella specie vertendosi in tema di segregazione patrimoniale nella sfera di titolarità del trustee, manchi l'animus donandi, elemento essenziale dell'istituto della donazione, per cui viene meno la pretesa tassazione dell'ufficio.

Ritiene, infine, questa Commissione che la novità della vertenza giustifichi la compensazione delle spese.

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie l'appello della contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di liquidazione opposto e compensa le spese.

Così deciso in Milano il giorno 11 Giugno 2012

Il Relatore



Il Presidente

